



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1223

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età

Indice

1. DDL S. 1223 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1223	4

1. DDL S. 1223 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1223
XVII Legislatura

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età

Iter
29 gennaio 2014: ritirato
Successione delle letture parlamentari
S.1223 ritirato

Iniziativa Parlamentare

Riccardo Nencini ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Cofirmatari

Enrico Buemi ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)), **Eausto Guilherme Longo** ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Bruno Astorre ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 gennaio 2014)

Vincenzo Cuomo ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 gennaio 2014)

Stefano Esposito ([PD](#)) (aggiunge firma in data 15 gennaio 2014)

Francesco Palermo ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 15 gennaio 2014)

Franco Panizza ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 15 gennaio 2014)

Antonio Scavone ([GAL](#)) (aggiunge firma in data 15 gennaio 2014)

Mauro Del Barba ([PD](#)) (aggiunge firma in data 23 gennaio 2014)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 gennaio 2014**; annunciato nella seduta pom. n. 160 del 7 gennaio 2014.

Classificazione TESEO

MINORI , ELETTORATO ATTIVO , ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Articoli

ETA' DELLE PERSONE (Artt.1, 2)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1223

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1223

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCINI**, **BUEMI**, **Fausto Guilherme LONGO**, **ASTORRE**, **CUOMO**, **Stefano ESPOSITO**, **PALERMO**, **PANIZZA**, **SCAVONE** e **DEL BARBA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 2014(*)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di attribuzione del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ai cittadini che hanno compiuto il sedicesimo anno di età

*) Testo ritirato dal presentatore

Onorevoli Senatori. -- Il diritto di voto è lo strumento più diretto di coinvolgimento dei cittadini nella vita dello Stato. Il suffragio universale in Italia è arrivato nel dopoguerra, in Inghilterra, invece, molti anni prima. Negli Stati Uniti d'America soltanto nel 1966, quando due sentenze della Corte suprema dichiararono incostituzionali sia i *test* per accertare i gradi di cultura e di alfabetizzazione per l'ammissione ai diritti politici, sia i requisiti che chiedevano il pagamento di una tassa per essere ammessi al diritto di voto. Le ultime discriminazioni che si opponevano all'esercizio pieno del suffragio universale sono scomparse in America semplicemente nel decennio che va dagli anni Sessanta agli anni Settanta.

In Italia, dopo cinquanta anni di grandi democrazie basate sul suffragio universale, oggi siamo alla crisi dello strumento partecipativo, quale è il voto.

Molti giovani potrebbero partecipare attivamente alla vita politica anche al di sotto della soglia della maggiore età. In Europa, infatti, vi è un orientamento favorevole in merito. Il Parlamento austriaco, per esempio, ha approvato a larghissima maggioranza la legge che abbassa l'età per avere diritto al voto da diciotto a sedici anni.

In Germania si è aperto il dibattito, ma il Governo per ora non ha intenzione di scegliere una età per il voto diversa dalla maggiore età: cosa che tuttavia già oggi i *Laender* possono fare; ad oggi i sedicenni possono votare comunque per le elezioni comunali.

In Italia, il dibattito su questi temi non è stato ancora intrapreso. Gli argomenti che si affrontano circa i giovani sono solo quelli del «bullismo a scuola», del «motorino truccato» o dei «ragazzi difficili». Ma queste categorie sono conosciute da tempo. È evidente a tutti che, rispetto a trent'anni fa, un ragazzo di sedici anni, oggi, ha maggiori possibilità di essere informato, è più consapevole e partecipa dei problemi della vita ed è molto più propositivo. Trenta anni fa non c'era tanta consapevolezza del mondo. Naturalmente questo non esclude che i sedicenni possano essere anche dei «ragazzi da raddrizzare», ma se li responsabilizziamo, magari, lo saranno più difficilmente.

Pertanto, il presente disegno di legge introduce l'abbassamento dell'età a sedici anni per le elezioni regionali e amministrative, quale strumento per avvicinare i giovani alla politica e responsabilizzarli attraverso la concessione del diritto di voto per l'elezione dei candidati a loro più vicini, anche in risposta alla generale disaffezione alla politica che è stata registrata negli ultimi anni.

Sedici anni rappresentano il momento giusto per far sì che i ragazzi possano affezionarsi ad «andare a

votare», perché hanno maggiori spazi e contatti con la scuola ed i genitori possono intervenire in maniera corretta sul piano formativo.

In questo contesto anche il ruolo dei partiti può diventare importantissimo. Essi, infatti, dovrebbero coinvolgere maggiormente i giovani e farli partecipare alla vita politica.

Il presente disegno di legge, quindi, ha lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento l'elettorato attivo per i giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, in occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Per gli scopi indicati si introducono alcune modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. In particolare, si introduce un articolo 1-*bis*, che stabilisce l'elettorato attivo a sedici anni per tutti i cittadini italiani che abbiano i requisiti per votare in occasione di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. L'articolo 2 apporta alcune conseguenti modifiche al citato testo unico. In particolare, la modifica all'articolo 7 comporta l'iscrizione nelle liste elettorali, in occasione delle revisioni semestrali previste dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ogni anno, anche di coloro che compiono il sedicesimo anno di età. L'articolo 3 stabilisce infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge in oggetto non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui non è stata prevista un'apposita norma di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. -- 1. In occasione delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 2».

Art. 2.

1. Agli articoli 7, primo comma, 8, primo comma, lettere *a*) e *b*), e 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».

2. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal compimento del 18° anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 16° anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».

3. All'articolo 33, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dopo le parole: «il diciottesimo anno di età» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

